

ALL. 1



15 OTT. 2010

Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE
SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE
Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale

Reg. n. 3127/10

**Ai Dirigenti/Direttori delle
Strutture CNR
LORO SEDI**

Oggetto: Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni seguito Circolare n. 2/2010/DFP/DDI

Il Ministro per la funzione pubblica e l'innovazione ha emanato in data 28.09.2010 la circolare n. 2/2010/DFP/DDP concernente la materia in oggetto, invitando le Amministrazioni interessate a dare la massima diffusione del testo al personale dipendente.

Si rimette pertanto copia della circolare suddetta, , con preghiera di voler portare il testo della stessa a conoscenza dei dipendenti di afferenza.

Con l'occasione si richiama in particolare l'attenzione sui seguenti punti della circolare:

- I medici obbligati all'utilizzo del sistema di trasmissione telematica.

Sino alla completa messa a regime del sistema, le Amministrazioni sono tenute ad accettare i certificati e gli attestati medici in forma cartacea provenienti da medici liberi professionisti (medici privati) non ancora in possesso degli strumenti necessari per l'invio telematico.

- I certificati rilasciati dalle strutture di pronto soccorso e dagli ospedali in caso di ricovero e dimissione.

Durante il periodo di *monitoraggio fino al 31.1.2011* e sino a che non saranno state decise misure ad hoc, per i ricoveri/dimissioni ospedaliere e certificazioni di pronto soccorso, saranno ammissibili i certificati in forma cartacea.

- Situazioni nelle quali l'amministrazione deve conoscere la diagnosi.

Il datore di lavoro accede normalmente alla consultazione degli *attestati di malattia* che non contemplano la diagnosi ma soltanto la prognosi.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Vi sono tuttavia situazioni particolari in cui il datore di lavoro necessita di conoscere la diagnosi.

Ciò si verifica nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione (come ad es. per la grave patologia che richiede l'effettuazione di terapie invalidanti – cod. 117) e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale (come ad es. per infortuni, cause di servizio, invalidità, etc.)

- La responsabilità specifica per la violazione della normativa in materia di trasmissione telematica dei certificati.

Nel periodo transitorio *sino al 31 gennaio 2011*, è in corso il monitoraggio del processo di trasmissione telematica che già ha rilevato criticità per alcuni settori e aree territoriali.

Ai fini di tale monitoraggio viene raccomandato che le Amministrazioni che ricevono certificati di malattia in forma cartacea, al di fuori delle situazioni indicate dalla stessa circolare (certificati di medici privati, Pronto Soccorso e certificati di ricovero/dimissioni delle Strutture Ospedaliere) di segnalare l'anomalia entro 48 ore dal ricevimento degli stessi, tramite apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata della Azienda di riferimento del medico.

Quanto sopra rappresentato, si raccomanda una attenta e integrale lettura del testo della circolare, nonchè la sua massima diffusione presso il personale di afferenza.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Angelina Del Vecchio)

N.B. Circolare 2/2010/DFP/DDI reperibile sul sito www.innovazioncpa.gov.it – Dipartimento della Funzione Pubblica